



Condizioni generali di vendita dei sacchi in carta a grande capacità

Giugno 2024

GIPSAC
GRUPPO DI SPECIALIZZAZIONE DI ASSOGRAFICI

Piazza Castello 28 - 20121 Milano MI
<https://assografici.it/gruppi/gipsac>



Associazione Nazionale Italiana Industrie
Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Queste condizioni generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra il venditore e il cliente.

Le deroghe a queste condizioni generali vincolano il venditore solo nel caso in cui siano pattuite per iscritto.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, una o più fra queste condizioni generali divenissero per qualunque causa invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno a essere applicate.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Vocabolario e tipi di sacchi carta
UNI EN 26590-1
- Descrizione e metodi di misurazione
UNI EN 26591-1
- Prova di caduta
UNI EN 27965-1
- Condizionamento per le prove
UNI EN 26599-1
- Metodo di campionamento
di sacchi vuoti per le prove
UNI EN 27023
- Tolleranze dimensionali
UNI EN ISO 8367-1
- Interessi di mora:
art. 5 Decreto Legislativo
9 ottobre 2002, n. 231

3. CONTRATTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1. OFFERTA

I preventivi forniti dal venditore sono vincolanti per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte del cliente, salvo il caso in cui sia espressamente indicata una scadenza diversa.

I preventivi forniti ai clienti dovranno comprendere le seguenti informazioni essenziali:

- formato e tipologia di sacco

- quantità richiesta
- allestimento del sacco con indicazione delle grammature dei vari fogli
- soggetto da stampare
- tipo di resa
- data indicativa di produzione e consegna
- condizioni di pagamento
- prezzo

3.2. ORDINE

Ogni ordine diventa definitivo solo dopo che il cliente ha inviato l'ordine formale e scritto e/o il venditore ha confermato l'ordinativo attraverso l'invio dell'apposita conferma d'ordine.

Gli ordini che non rispecchiano il contenuto di un preventivo sono soggetti all'accettazione e all'approvazione da parte del venditore. Il cliente deve, quindi, specificare nell'ordinazione:

- la quantità di sacchi ordinata
- le misure e le caratteristiche tecniche dei sacchi, nonché il peso e le tipologie delle carte e degli altri materiali che compongono l'allestimento
- tutte le altre indicazioni necessarie quali il prezzo, i termini di consegna, di pagamento e di resa e le eventuali informazioni grafiche.

3.3. CONFERMA D'ORDINE

Tranne il caso di conclusione istantanea del contratto e di consegna della merce immediatamente successiva con emissione della fattura, per la stipulazione della vendita è necessario che l'ordine del cliente, conferito sia direttamente al venditore sia per il tramite dei suoi agenti o di altri intermediari, venga accettato espressamente per iscritto dal venditore mediante conferma d'ordine.

Il cliente, ricevuta la conferma d'ordine, deve immediatamente, e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento, segnalare al venditore eventuali

discordanze del suo ordine, altrimenti tutto si intenderà integralmente accettato.

Per tutto ciò che non è indicato nell'ordine del cliente varranno gli standard tecnico/qualitativi del venditore.

I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

3.4. MODIFICHE O ANNULLAMENTO

L'annullamento o la modifica parziale o totale dell'ordine non è accettabile e non è valida salvo che le due parti non siano d'accordo. In questo caso i materiali e ogni altra spesa già sostenuta dal venditore saranno fatturate al cliente.

Salvo accordi differenti fra le due parti il venditore può esigere la conclusione integrale dell'ordine.

4. PREZZO

I prezzi pattuiti sono al netto da qualsiasi onere, imposta e tassa presente e futura, che sono a carico esclusivamente del cliente.

5. LAVORI PRELIMINARI E PREPARATORI

Salvo patto contrario, il cliente è tenuto a pagare le spese per tutti i lavori preparatori e preliminari compiuti dal venditore. Dovrà, quindi, pagare le spese sostenute dal fornitore per bozzetti stampa, impostazioni grafiche, modelli, pellicole, impianti stampa e cilindri stampa allestiti e, comunque, forniti dal venditore al fine dell'approvazione del prodotto.

Tutte le spese di cui al punto precedente verranno fatturate al cliente se dopo un mese dalla data in cui si è sostenuto il costo non vi sarà stato un seguito.

6. ESECUZIONE DEL PRODOTTO

6.1. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Per convenzione, l'analisi dei fogli si fa dall'esterno del sacco all'interno; il primo foglio è, dunque, quello esterno e l'ultimo è quello interno (foglio a contatto con il prodotto insaccato).

6.2. MATERIE PRIME

Salvo accordo contrario scritto, per tutti gli ordini il venditore ha facoltà di scelta e utilizzo dei materiali e dei processi di lavorazione, a condizione che il prodotto fornito corrisponda alle specifiche tecniche stabilite con il cliente.

6.3. STAMPA

6.3.1. Proprietà artistica e industriale

Il cliente è l'unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto d'autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sui sacchi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma dell'aspetto esteriore del prodotto altrui.

Il cliente è obbligato a tenere indenne il venditore dagli effetti per lui pregiudizievoli di atti e azioni di terzi che lamentino violazione di quei diritti.

Tutti i lavori che presuppongono un'attività creatrice ai sensi della legge sulla proprietà artistica (disegni, foto, stampe, film o impianti stampa, ecc.) eseguiti dal venditore o da questi commissionati a terzi restano di proprietà esclusiva del venditore e non vengono trasferiti al cliente, a meno che non vi sia stata un preventivo accordo in tal senso.

6.3.2. Qualità della stampa

Il livello qualitativo della stampa è relativo al lotto di produzione.

Il lotto di stampa è determinante per valutare, stimare e definire la qualità finale del prodotto inteso come risultato cromatico visivo e come definizione dei tratti.

L'aspetto della stampa dovrà corrispondere alla "qualità commerciale corrente" per quanto riguarda le tolleranze di tonalità, le variazioni di localizzazione o posizionamento e gli eventuali schiacciamenti dei clichés.

Per la tonalità colore, è ammesso un Delta E minore o uguale a 4

Salvo accordo contrario scritto, il venditore impiega per la stampa inchiostri normali e quindi

non garantisce una particolare resistenza degli inchiostri da stampa alla luce e non risponde di eventuali variazioni di tonalità dei colori; queste, dunque, non possono giustificare né un rifiuto del cliente di ricevere la merce né una sua richiesta di riduzione del prezzo.

I colori, anche se sono stati forniti i numeri di Pantone (o altre scale), sono sempre solamente indicativi in quanto la tonalità risultante è frutto di diverse componenti (supporto cartaceo, porosità, assorbenza, spessore, fornitura di inchiostri e relativo fornitore, impianto stampa ecc.) che possono influire enormemente sul risultato finale.

Gli impianti di stampa verranno eliminati (smaltiti) compatibilmente alla loro usura, e/o al tempo trascorso dal loro primo utilizzo. Dopo tale periodo di tempo, che può variare da sei mesi in su, gli impianti di stampa subiscono un naturale decadimento e non potranno più garantire una stampa in linea con i canoni di qualità del venditore.

6.3.3. Approvazione bozza stampa

Nel caso di creazione di un nuovo articolo, al fine di assicurarsi che le specifiche del cliente siano state correttamente interpretate il venditore farà approvare la nuova bozza di stampa mediante visto di accettazione.

Le bozze di stampa sono presentate al cliente solo se egli ne fa espressa richiesta o se il venditore ne giudica l'esibizione necessaria od opportuna. A questo proposito, siccome le bozze fornite dal cliente o dal venditore sono quasi sempre preparate su impianti appositi (tirabozze) con inchiostri e vernici ad olio, che hanno caratteristiche completamente diverse dagli inchiostri industriali all'acqua usati in stampa, è evidente che il risultato industriale potrà essere anche sensibilmente diverso dalle bozze, anche per le diverse modalità produttive.

La firma del cliente esonera il venditore da qualsiasi responsabilità per errori e omissioni e per ogni discordanza del prodotto fornito rispetto all'originale utilizzato dal cliente e, in genere, dalla descrizione contrattuale del prodotto.

In assenza del visto di approvazione scritto, ogni accordo dato verbalmente dal cliente libererà la responsabilità del venditore.

La bozza stampa si intende accettata (approvazione tacita) anche nel caso di mancanza di approvazione scritta o verbale se, trascorso il periodo intercorrente tra l'invio della bozza e il momento della produzione, il cliente non ha dato indicazioni differenti.

Nel caso in cui le esigenze del cliente comportassero dei ritocchi dell'ultima ora (per esempio, inserimento di frasi supplementari o spostamento di parole o parti) all'impostazione grafica definita determinando il rifacimento dell'impianto stampa o, addirittura, una fermata per attesa della macchina da stampa, tutti i costi sostenuti direttamente o indirettamente dal venditore saranno a carico del cliente in aggiunta al prezzo convenuto.

Nel caso in cui il cliente ritenga particolarmente importante la tonalità dei colori, dovrà concordare con il venditore di presenziare alla tiratura delle prime stampe per l'accettazione delle stesse.

6.3.4. Codice a barre

Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di un cliente, venga stampato un codice a barre per lettura ottica, il venditore non può essere considerato responsabile di un rifiuto di lettura o di una lettura errata anche se è provato che questo inconveniente è determinato unicamente da un difetto di stampa imputabile al solo venditore, in quanto le caratteristiche tecnico-fisiche della carta possono far mutare sensibilmente le linee stampate. Maggiori garanzie di precisione possono essere date solo concordando con il cliente specifiche soluzioni.

Se il cliente domanda una deroga alle normali regole di utilizzo del codice a barre deve specificarlo nell'ordine e deve esonerare da responsabilità il venditore.

6.3.5. Logo e codici del venditore

Il venditore distingue i suoi prodotti stampando o comunque apponendo su di essi il proprio logo

e/o il proprio codice di riferimento, così come tutti i simboli necessari a identificare l'imballaggio nel processo di riciclo e/o a facilitarlo.

I codici posti su ogni sacco permettono la rintracciabilità del prodotto, sia a monte (fornitori) che a valle (destinatari del prodotto).

6.4. TOLLERANZE PRODUTTIVE

6.4.1. Tolleranze di grammatura e spessore

Le tolleranze di grammatura per ciascun foglio di carta impiegato nella fabbricazione dei sacchi sono fissate nella misura del +/- 5%, mentre per i sacchi fabbricati con materiali accoppiati la tolleranza media per ciascun foglio è del +/- 10% secondo la grammatura contrattata.

È facoltà del venditore fornire sacchi con differente grammatura dei singoli fogli, purché resti invariato il numero dei fogli e la grammatura complessiva, calcolata con le tolleranze sopra indicate.

Le tolleranze di spessore per le materie plastiche impiegate nella fabbricazione dei sacchi sono fissate nel modo seguente:

- fino a 15 μ +/- 25%
- tra 15 μ e 30 μ +/- 15%
- tra 30 μ e 50 μ +/- 13%
- oltre 50 μ +/- 10%.

6.4.2. Tolleranze dimensionali

Si fa riferimento alle norme UNI EN 26591-1 (descrizione e metodi di misurazione) e UNI EN ISO 8367-1 (tolleranze dimensionali) ossia:

sacchi a bocca aperta:

- lunghezza del sacco +/- 10 mm
- larghezza del sacco +/- 5 mm
- larghezza fondo +/- 5 mm
- larghezza soffierto +/- 3 mm

sacchi a valvola:

- lunghezza del sacco +/- 10 mm
- larghezza del sacco +/- 5 mm

- larghezza dei fondi +/- 5 mm
- larghezza della valvola -0/+5 mm
- lunghezza della valvola +/- 5 mm

6.4.3. Tolleranze di quantità

Le tolleranze di quantità ammesse rispetto all'ordine sono le seguenti:

- sino a 5.000 sacchi: +/-25%
- da 5.001 sino a 10.000 sacchi: +/-15%
- da 10.001 sino a 25.000 sacchi: +/-10%
- da 25.001 sino a 100.000 sacchi: +/-8%
- oltre i 100.000 sacchi: +/-5%

6.4.4. Tolleranze di qualità

Si fa riferimento alle norme UNI EN 27023 (metodo di campionamento sacchi vuoti), UNI EN 265991 (condizionamento per le prove) e UNI EN 27965-1 (prova di caduta).

Si definiscono due tipi di non conformità di prodotto, che assumono una rilevanza nettamente diversa nel giudizio del cliente:

- A. Non conformità critiche, che riducono considerevolmente le possibilità di impiego del sacco da parte del cliente o lo rendono completamente inutilizzabile per lo scopo previsto.
- B. Non conformità significative ma non critiche, che influiscono in modo non grave nell'utilizzo del sacco, permettendone l'impiego normale o con qualche cautela in fase di insaccaggio.

Sono ammesse tolleranze di non conformità critiche, punto A, fino ai seguenti limiti (tolleranze per cento):

- | | |
|------------------------------------|----|
| - lotto sino a 5.000 sacchi | 5% |
| - lotto da 5.001 a 10.000 sacchi | 4% |
| - lotto da 10.001 a 25.000 sacchi | 3% |
| - lotto da 25.001 a 100.000 sacchi | 2% |
| - lotto oltre i 100.000 sacchi | 1% |

Questo limite massimo deve essere verificato su tutta la partita di merce prodotta e non su una parte di essa o sui singoli pallets.

7. IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Salvo accordi particolari, il venditore utilizzerà i suoi normali standard di imballaggio per ciò che concerne tipologia e misura dei pallets, quantità dei sacchi e protezione degli stessi.

Bancali tipo CP1 o Europallets dovranno, se richiesti, essere resi in egual numero e, in caso contrario, verranno fatturati al prezzo di costo.

Se la merce è fatturata a peso, il prezzo sarà calcolato sul lordo (compresi i materiali da imballaggio e il pallet).

Eventuali imballaggi speciali verranno addebitati al costo.

8. CONSEGNA

A tutti gli effetti, i passaggi di proprietà della merce e i relativi rischi di danno e/o di perdita risulteranno trasferiti al cliente secondo i termini di resa specificati nella conferma d'ordine del venditore, rispettando le normative internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali (Incoterms) della Camera di Commercio Internazionale.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente anche quando le spese di trasporto sono in tutto o in parte a carico del venditore.

Salvo patto contrario scritto, le date di consegna non sono mai tassative ed essenziali nell'interesse del cliente, ma sono puramente indicative e approssimative. In nessun caso, salvo accordi scritti diversi, il venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce.

I termini effettivi di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a:

- tardiva consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi;

- rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni causate da variazioni dei parametri del prodotto finale concordate col cliente, e a lui imputabili.

Se la merce non deve essere trasportata al domicilio del cliente o in altro luogo da lui designato egli è tenuto a ritirarla nei tempi pattuiti.

Qualora il cliente non provveda tempestivamente al ritiro, il venditore ha facoltà di riporre la merce in propri magazzini con l'obbligo del cliente di corrispondere un corrispettivo per il magazzinaggio pari ai costi correnti di mercato per tale servizio e/o di spedire la merce al cliente che pagherà anche il costo del trasporto.

Durante la giacenza il venditore non risponde di perdite o avarie della merce da qualunque causa determinate.

In ogni caso le merci non tempestivamente ritirate dal cliente vengono fatturate nel giorno in cui viene comunicato l'avviso di approntamento merce e da tale giorno decorrono i termini di pagamento.

9. PAGAMENTO

Per i termini di scadenza dei pagamenti valgono le normative in vigore nelle UE.

Le spese vive per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.

Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito.

Gli assegni e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.

In caso di ritardo nel pagamento il cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura uguale:

- al tasso ufficiale Euribor a un mese per i pagamenti effettuati entro 20 giorni;
- Euribor medio mensile +50% e comunque non oltre 5 punti per pagamenti oltre i 20 giorni rimanendo qualsiasi spesa bancaria a carico del cliente.

Quando tra il cliente e il venditore sono stati conclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate il cliente non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse.

Sempre nell'ipotesi di pluralità di contratti, se il cliente non adempie l'obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il venditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.

Qualora siano stabiliti i termini di pagamento, il venditore può esigere immediatamente i propri crediti se il cliente, durante l'esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di difficoltà nel mantenere i propri impegni.

10. VERIFICA DELLA MERCE E RECLAMI

Il cliente è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificarne la conformità. La denuncia di eventuali non conformità deve avvenire, con opportuni giustificativi, entro gli ulteriori 22 giorni successivi (entro 30 giorni quindi dal ricevimento).

Il cliente, inoltre, indipendentemente dalla dichiarazione del venditore di conformità dei sacchi venduti alle norme vigenti e alle specifiche concordate, prima di utilizzarli in sede commerciale o industriale deve verificarne, mediante idonei procedimenti tecnici di controllo, la conformità alle norme suddette e l'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

Qualora una non conformità da dette norme o dalle specifiche non emerga dalla verifica del cliente o, se emersa, non venga da lui segnalata per iscritto al venditore a mezzo raccomandata o pec entro otto giorni, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della merce, il venditore è esonerato da qualsiasi garanzia e responsabilità verso il cliente.

Anche in deroga all'art. 1745, primo comma, cod. civ., i reclami del cliente devono essere fatti

per iscritto esclusivamente al venditore, mediante lettera raccomandata o pec.

Fermo quanto stabilito al primo ed al secondo comma di questo articolo, vizi e difetti di qualità occulti devono essere denunciati entro e non oltre otto giorni dalla scoperta.

Non sono ammessi reclami del cliente riguardo alle alterazioni che, per effetto della luce, del calore e delle sostanze con le quali vengono a contatto, i sacchi venduti subiscono in ogni singola parte (carta, colore, colla, stampa, etc.) perché la garanzia del venditore non si estende a tali alterazioni. Non sono neppure ammessi reclami del cliente se, per effetto di un immagazzinaggio difettoso, da parte sua, della merce consegnatagli, questa subisce alterazioni e comunque diviene anche parzialmente inidonea all'uso cui è destinata.

11. CONSERVAZIONE E SCADENZA

La merce deve essere conservata dal cliente in luogo asciutto e ben areato, su bancali non sovrapposti privati di eventuali film plastici. La temperatura non deve essere inferiore a 10 °C e superiore a 35 °C e l'umidità relativa compresa tra il 40% e il 60%. L'esposizione diretta a raggi solari e fonti di calore deve essere evitata.

Shelf life: il prodotto correttamente immagazzinato è esposto al rischio di eventuale degrado delle proprie caratteristiche, in caso di stoccaggio per periodi superiori ai 12 mesi.

Le merci contestate dal cliente devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del cliente di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.

Fermi i casi di esclusione di responsabilità del venditore contemplati in questa e nelle condizioni precedenti, nell'ipotesi di esistenza, giudizialmente accertata o riscontrata dal venditore, di vizi o difetti di qualità o comunque di non conformità della merce, e in ogni altra ipotesi di accertato o riconosciuto inadempimento del venditore relativo

al prodotto venduto, il cliente ha unicamente la facoltà, da esercitarsi nel termine di due mesi dall'accertamento o riconoscimento predetti, di chiedere al venditore che la merce viziata o difettosa o comunque non conforme sia resa rispondente a quanto pattuito. In questo caso il venditore ha la facoltà di procedere o al ricondizionamento della merce o all'eventuale sostituzione. Il termine di due mesi concesso al cliente è perentorio e vale come termine di decadenza, a ogni conseguente effetto.

In nessun caso il venditore è tenuto a risarcire danni al cliente, né diretti né indiretti, come perdita di produzione, danni a cose o persone, danni d'immagine ecc.

12. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA E PRESTAZIONE DIVERSA

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, cessi la produzione di una specifica materia prima o l'impiego di un determinato procedimento tecnico, così che il venditore si trovi nell'impossibilità assoluta di consegnare il prodotto pattuito, il venditore ha la facoltà di esaminare col cliente le possibilità di consegnare un prodotto analogo, il cui prezzo, ove manchi una determinazione consensuale, è stabilito da un terzo designato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, dal Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, o di annullare la vendita.

Rimane comunque, per entrambe le parti, la possibilità di recedere dal contratto, anche solo limitatamente ai prodotti che non siano già stati parzialmente lavorati.

13. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE DI COMPETENZA E OBBLIGO DI MEDIAZIONE CIVILE

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al Giudice italiano.

Competente è il Giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia. Se ciò non risultasse possibile, le parti ricorreranno a un arbitrato presso un Organismo di mediazione regolarmente iscritto presso il Ministero di Giustizia e avente sede nel Comune di domicilio del venditore, il cui giudizio sarà inappellabile e quindi accettato incondizionatamente da entrambe le parti senza possibilità di ricorso.

14. FORZA MAGGIORE

Ciascuna parte non sarà responsabile o sarà considerata in violazione del contratto a causa di qualsiasi ritardo nell'esecuzione o di qualsiasi inadempimento di uno dei suoi obblighi se il ritardo o l'inadempimento è dovuto a qualsiasi causa al di fuori del suo ragionevole controllo ("forza maggiore") compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi naturali o ambientali, scioperi, serrate, fornitura insufficiente di materiali o energia, epidemie, atti legislativi, giudiziari e governativi, quarantene, problemi relativi al trasporto ed eventi o circostanze simili.

Questa clausola si applica anche se i fornitori della rispettiva parte subiscono uno di questi eventi di forza maggiore.

15. INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL GDPR UE 2016/679 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento di dati personali, venditore e cliente si impegnano al rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, in particolare a consentire l'esercizio di tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del Regolamento stesso.